



L'intimato può chiedere di essere rimesso in termini dimostrando di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'ufficio postale un duplicato dell'avviso stesso

SINTESI: In caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione del gravame eseguita a mezzo posta, e in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'articolo 291 codice di procedura civile. Tuttavia, l'impugnante può domandare di essere rimesso in termini, i sensi dell'articolo 184-*bis* codice di procedura civile, per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'Amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso (

cfr

Cassazione 13923/2011 e 16354/2007).

Sentenza n. 19014 del 24 settembre 2015 (udienza 8 luglio 2015)

Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Bognanni Salvatore

Processo tributario – Impugnazioni – Prova dell'avvenuta notifica dell'impugnazione –

Rimessione in termini *ex* articolo 184-*bis* codice di procedura civile